CONVENZIONE per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)

ISTITUZIONE SCOLASTICA e UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA

TRA

 (Denominazione istituzione scolastica) ………………………. con sede legale in ........................... via ..........................., codice fiscale ..........................., d’ora in poi denominata “soggetto proponente” rappresentata da ........................... in qualità di………….., nato/a a ...........................il ......./......./......., codice fiscale ...........................................;

E

Università della Calabria con sede legale in Rende (CS), via Pietro Bucci, codice fiscale/Partita IVA 80003950781 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Prof. Nicola Leone nato a Diamante (CS) il 28/02/1963, codice fiscale LNENCL63B28D289B.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”;

- ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

- ai fini della presente Convenzione per studenti si intendono le studentesse e gli studenti dell’Istituto.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. L’Università della Calabria si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero studenti, per come indicato nel progetto PCTO di interesse stipulato tra le parti, su proposta dell’Istituto.
2. Tutte le attività (seminariali e laboratoriali) potranno essere svolte anche a distanza attraverso l’utilizzo di specifica piattaforma concordata tra l’Istituzione scolastica e il soggetto ospitante. L’Università della Calabria, attraverso i propri docenti e tutor, avrà cura di fornire telematicamente agli studenti e alla Scuola ogni utile materiale didattico e informativo.

**Art.2 - Modalità di svolgimento**

1. L’accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno designato dall’Istituto, e da un tutor indicato dall’ Università della Calabria, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun studente inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituto.

6. L’accoglimento dello studente minorenne per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3 – Docente tutor**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;

c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor che nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, assumono, ai fini delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il ruolo di “Preposto alla sicurezza di cui all’art. 19 del D.Lgs 81/08 s.m. e i. e condividono i seguenti compiti:

 a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art.4 -** **Obblighi dello studente**

Durante lo svolgimento del percorso lo studente è tenuto:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20. nonché le disposizioni in materia di sicurezza trasferite dai tutor.

**Art. 5 – Obblighi dell’Istituto**

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 l’Istituto si fa carico, oltre agli adempimenti di

cui al D.Lgs 81/08 s.m. e i., specificamente dei seguenti obblighi:

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle attività oggetto della convenzione nonché agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 6 – Obblighi dell’Università della Calabria**

1. L’Università della Calabria, al verificarsi delle condizioni di cui alla presente convenzione, si impegna a:

a) garantire la conformità alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza di spazi, attrezzature,

macchine e impianti dell’Ateneo;

 b) garantire allo studente, per il tramite del tutor, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

c) consentire al tutor dell’Istituto di verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare di qualsiasi incidente accada allo studente;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

 f) Si informa che l’Università della Calabria procederà al trattamento dei dati personali forniti dagli studenti all’atto dell’iscrizione presso la Scuola Secondaria al fine di svolgere attività istituzionali di orientamento per le finalità sopra riportate. I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.), per approfondimenti si rinvia alla seguente sezione del portale d'Ateneo

   <https://www.unical.it/privacy/>".

**Art.7 - Copertura Assicurativa**

 L’Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso Università della Calabria si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, all’Istituto.

L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

**Art.8 – Durata e recesso**

1. La presente Convenzione ha durata pari ad un anno e decorre dalla data di stipula. Per il completamento delle attività previste da ciascun percorso formativo personalizzato presso l’Università della Calabria è possibile una sola proroga funzionale.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà all’Università della Calabria ed all’Istituto di risolvere la presente Convenzione, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data ………………………………………………

[denominazione Istituzione scolastica] Università della Calabria

Legale rappresentante Il Rettore

  *Nicola Leone*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*